



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CIRIAF

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL'INQUINAMENTO DA AGENTI FISICI
Sezione di Fisica Tecnica Ambientale
Università di Perugia

Prof.ing.Francesco Asdrubali
Ing.Luca Frezzini
Ing.Enrico Prenni

COMUNE DI FOLIGNO

AREA AMBIENTE, RETI TECNOLOGICHE E
INFRASTRUTTURE – UFFICIO AMBIENTE

Dott.Geol.Vincent Ottaviani
Igino Gagliardi

NOVEMBRE 2005 - Agg.to GIUGNO 2006

INDICE

Art. 1. (Oggetto)	pag. 2
Art. 2. (Criteri generali)	pag. 2
Art. 3. (Zone ricomprese nella classe I)	pag. 2
Art. 4. (Zone ricomprese in classe II, III e IV)	pag. 3
Art. 5. (Zone ricomprese in classe V e VI)	pag. 4
Art. 6. (Classificazione della rete viaria)	pag. 5
Art. 7. (Classificazione della rete ferroviaria)	pag. 5
Art. 8. (Contiguità tra zone acustiche)	pag. 5
Art. 9. (Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali)	pag. 6
Art. 10. (Attività rumorose temporanee)	pag. 6
Art. 11. (Aree per attività temporanee)	pag. 6
Allegato 1	pag. 7
Allegato 2	pag. 8
Allegato 3	pag. 10

Art. 1.
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni sono dettate in applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995, n. 447 e del regolamento regionale 13.08.2004, n. 1.
2. Il Piano di zonizzazione acustica è composto dalla seguente documentazione:
 - la Relazione tecnica, che illustra le scelte adottate e le precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali;
 - gli Elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato (n.20 Tavole in scala 1:4.000);
 - le Schede Tecniche Informative, relative all'individuazione delle aree destinate ad attività rumorose temporanee;
 - le Norme di attuazione.
3. Il Piano di zonizzazione acustica integra il PRG'97 parte operativa.

Art. 2.
(Contenuti del Piano)

1. Ai fini dell'applicazioni delle presenti normative, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14 novembre 1997 e dal R.R. 13.08.2004, n. 1.
2. Dette classi acustiche sono identificate sulla base:
 - a) delle destinazioni d'uso e delle infrastrutture previste dal Piano Regolatore Generale;
 - b) dell'effettiva condizione d'uso del territorio;
 - c) della situazione topografica esistente;
 - d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
3. Il Piano individua altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.
4. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno e notturno, secondo le definizioni di cui alla legge quadro 26.10.1995, n. 447, specificati nelle tabelle dell'allegato 1 delle presenti norme.

Art. 3.
(Zone ricomprese nella classe I)

1. Nella classe I rientrano le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi e le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.
2. In accordo con le indicazioni di cui al R.R. 13.08.2004, n. 1, art. 3, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono alla classe propria dell'area circostante, di norma inserite in classe II.

Sono stati inseriti nella I classe le zone di PRG:

- a) S/II ossia aree per l'istruzione inferiore;
- b) S/IS ossia aree per l'istruzione superiore;
- c) S/AS ossia aree per l'assistenza e la sanità;

- d) S/ASO ossia aree per l'assistenza sanitaria ospedaliera;
- e) S/C ossia aree riservate al culto (assegnazione in classe I laddove la classificazione acustica è risultata maggiormente compatibile con tale forma di tutela)

L'art. 2, comma 4 del R.R. 1/2004, prevede che qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 8/2002.

La quasi totalità delle aree protette regionali e comunali e parte del verde urbano sono state inserite in classe I, trattandosi di zone caratterizzate da particolari valori naturalistici e dalla presenza di un sistema ambientale di particolare pregio. Nel dettaglio, sono state riconosciute meritevoli di tale tutela acustica le aree:

- a) V/PC Parco di Colfiorito;
- b) Aree SIC - Siti di Interesse Comunitario;
- c) Aree ZPS - Zone di Protezione Speciale;
- d) Aree SIR – Siti di Interesse Regionale
- e) V/PPS Parco monte di Pale-Sassovivo;
- f) V/PTU Parco del fiume Topino parte urbana;
- g) V/PTE Parco del fiume Topino parte extraurbana;
- h) V/PAL Parco dell'Altolina

Art. 4.

(Zone ricomprese in classe II, III e IV)

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal R.R. 13.08.2004, n. 1:
 - a) la densità di popolazione;
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
 - c) la densità di attività artigianali;
 - d) il volume di traffico stradale.
2. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici, sono inserite nella classe III.
3. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.
4. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono sono classificate IV.
5. Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. 13.08.2004, n.1, è risultata un'eccessiva frammentazione acustica del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico.

L'applicazione del metodo qualitativo ha determinato l'assegnazione delle classi esposte di seguito.

Classe II:

- EC/U – Aree destinate ad uliveti
- E/B – Aree destinate a Boschi
- EAP/A – Aree del Paesaggio dell'Altopiano Agricolo

Classe III

- EP/AP – Aree Agricole di Pregio di pianura

- EP/APP – Aree agricole Perturbane di Pregio di pianura
- EC/A – Aree agricole del paesaggio collinare
- EAP/AP – Aree agricole di pregio del paesaggio dell'Altopiano
- EAP/C – Aree agricole di pregio carsico del paesaggio dell'Altopiano
- ZAI – Zone agricole intensive

Classe IV

- UC/MPT – Tessuti consolidati produttivi turistici
- UC/EPT – Tessuti di espansione locale produttivi turistici
- E/CAMP – Aree desinate a camping
- A/CM – Caserme militari
- A/VF – Caserme VV.FF.
- A/AGE – Aziende per la Gestione delle Energie
- A/PC – Sedi della Protezione Civile
- A/EPC – Aree per l'emergenza della Protezione Civile
- A/M – Mattatoio
- A/PLA – Plateatico
- A/FER – Aree Ferroviarie
- M/P – Parcheggi
- M/S – Attrezzature a servizio della viabilità
- M/FSL – Linea Ferroviaria FS
- M/FSS – Stazione Ferroviaria FS
- M/FSSM – Scalo merci ferroviario

Art. 5.

(Zone ricomprese in classe V e VI)

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.
2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale; in tale contesto sono stati compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Rientrano in classe V le zone di PRG elencate di seguito:

- A/SR ovvero sedi del trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- VA/CD ovvero aree destinate a cava e/o discarica e cave a fossa in essere;
- UP/PIP, UP/PDL, UP/PPE ovvero Piani Attuativi Produttivi (Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa)
- UC/MPC ovvero aree produttive commerciali di mantenimento;
- UC/CPC ovvero aree produttive commerciali di completamento locale

Rientrano in classe VI le zone:

- UC/MPIA ovvero aree produttive industriali – artigianali di mantenimento;
- UC/EPIA ovvero aree produttive industriali – artigianali di espansione;
- A/IR ovvero aree per impianti a rischio;
- E/CC ovvero aree a coltivazione cave di versante
- E/CM ovvero aree a coltivazione miniera
- E/CP ovvero aree per cave di prestito
- A/OGR ovvero aree per servizi di interesse generale – Officine Grandi Riparazioni

Art. 6.
(Classificazione della rete viaria)

1. La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.
2. Ai fini della zonizzazione acustica, le strade di tipo a), b) e d) sono state assegnate alla classe IV; le strade di tipo c) sono state attribuite alla classe III, mentre le strade di tipo e) ed f) appartengono alla classe propria dell'area circostante.
3. Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004, n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'allegato 2 delle presenti norme.
4. Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo e) ed f) della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Art. 7.
(Classificazione della rete ferroviaria)

1. Il DPR 18.11.1998, n. 459, definisce le fasce di pertinenza a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, per ciascuno dei due lati :
 - per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 km/h, è stabilita una fascia di 250 m. La stessa fascia è poi distinta in due ulteriori fasce:
 - fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all'infrastruttura;
 - fascia B: larghezza 150 m, più distante dall'infrastruttura.
 - per le infrastrutture di nuova costruzione, con velocità di progetto superiore ai 200 km/h, si è fissata una fascia di 250 m.
2. All'interno della fascia di pertinenza devono essere rispettati i limiti di immissione del rumore previsti dal DPR 18.11.1998, n. 459, riportati nella tabella di cui all'allegato 3 delle presenti norme.

Art. 8.
(Contiguità tra zone acustiche)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R. 13.08.2004, n. 1, tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A) sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.
2. Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico. Le aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite e delimitano una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Art. 9.

(Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali)

1. La proposta di classificazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.
2. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Foligno che alla Provincia.
3. Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguenti al mancato recepimento sono definite dall'articolo 7 del R.R. 13.08.2004, n. 1.

Art. 10.

(Attività rumorose temporanee)

1. Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi della legge regionale 06.06.2002, n. 8, le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.

Art. 11.

(Aree per attività temporanee)

1. La classificazione acustica individua le aree dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.
3. In tali aree le manifestazioni devono:
 - a) rispettare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} in facciata all'edificio più esposto;
 - b) rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 23,00 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 nei giorni festivi e pre-festivi; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
4. Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
 - a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LA_{eq} per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
 - b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

ALLEGATO 1

Le definizioni dei valori sottoindicati sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - L_{EQ} IN dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - L_{EQ} IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge:

VALORI DI QUALITÀ - L_{EQ} IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

ALLEGATO 2

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione (Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

(Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

ALLEGATO 3

Classificazione della rete ferroviaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie (art. 3, art. 4 e art. 5 del D.P.R. 18.11.1998, n. 459)

TIPO DI INFRASTRUTTURA (Codice della strada)	Ampiezza fascia territoriale di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Esistente, variante e di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h	250	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno